

IN REGOLAMENTO ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
(C.M. n.48 del 31/05/2012 - D. Lgsv. 62/2017 - Nota Ministeriale 4155 del 7 febbraio 2023)

PREMESSA

L'esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell'attività svolta dall'alunno nell'ultimo triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa come verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi individuati dal "PECUP" dello studente al termine del primo ciclo di istruzione (allegato D al D.LGSV 59/2004). Per l'impostazione delle prove d'esame si fa riferimento al DPR 22 giugno 2009, n. 122 "Regolamento sulla valutazione degli alunni", alla C.M. n. 48 del 31/5/2012 al Decreto Legislativo 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e alla Nota Informativa n. 4155 del 07 Febbraio 2023.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Candidati interni:

L'ammissione all'Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che si svolge con la:

- A. Preliminare verifica della frequenza per la validità giuridica dell'anno scolastico;
- B. Valutazione da parte del Consiglio di Classe per l'ammissione o non ammissione (adeguatamente motivata) all'Esame di Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline (D.Lgsv. 62/2017, art. 6 co.2);
- C. Determinazione del giudizio di idoneità.

A. PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO.

Il d. Lgs. 59/2004 ha introdotto, ai fini della validazione giuridica dell'anno scolastico, il criterio della frequenza di "almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato", pertanto l'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, in base all'art. 11 D. Lgsv 59/04 e al DPR 89/09, art. 5. L'alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite non accede neppure alla valutazione delle discipline e del comportamento.

Tale criterio quantitativo può essere derogato, con motivazioni eccezionali, dal Collegio dei docenti in casi eccezionali. Si richiama quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno;
- Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Il Collegio Docenti adotta in toto le suddette casistiche, riservandosi la possibilità di valutare eventuali ulteriori deroghe proposte dal singolo Consiglio di Classe.

B. VALUTAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L'AMMISSIONE O NON AMMISSIONE (D.Lgsv 62/2017, art.6 co.2)

La Nota Informativa n. 4155 del 07 Febbraio 2023, riprendendo gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, integra la precedente normativa introducendo alcune importanti novità sull'Ammissione all'Esame di Stato.

L'ammissione all'esame di Stato avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuo personalizzato, salvo deroghe;
- Assenza di sanzione disciplinare di non ammissione all'Esame di Stato, prevista **dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249** (15 giorni di sospensione, Regolamento di disciplina di scuola primaria e secondaria di primo grado, Consiglio di Istituto 13 ottobre 2017);
- **Partecipazione, entro il mese di aprile/maggio, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI;**

- Acquisizione di livelli di apprendimento sufficienti e, comunque, se parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, **delibera di ammissione a maggioranza all'Esame di Stato** del primo ciclo del Consiglio di classe **anche con un voto di ammissione inferiore a sei decimi.**

Il Consiglio di Classe non ammette il candidato:

In mancanza di uno dei requisiti indicati sopra;

- In presenza di lacune gravi e/o non gravi in **almeno 3 discipline, tali da determinare complessivamente almeno 6 unità di voto sotto la sufficienza** (delibera del Collegio Docenti);
- In presenza di una **delibera del Consiglio di classe a maggioranza** con adeguata motivazione, nel caso in cui l'alunno presenti la parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline anche tenuto conto dei criteri stabiliti dal collegio docenti;

tenendo conto:

- dell'impegno;
- del miglioramento rispetto al livello di partenza;
- del livello di maturazione personale, delle capacità e delle attitudini dimostrate nel corso del percorso scolastico;
- delle difficoltà socio-culturali di partenza.

La **decisione relativa all'ammissione** agli esami appartiene al **Consiglio di Classe**, presieduto dal **Dirigente Scolastico (o suo delegato)**, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

Lo scrutinio di ammissione si conclude con il giudizio di idoneità, espresso in decimi (art. 11, c. 4-bis, d.lgs. 59/2004 e successive modificazioni).

C. DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di I grado (D.P.R. 122/2009) (PUNTO 1), e la contestuale valutazione dello **sviluppo di specifiche competenze (PUNTO 2)**, al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza.

Il giudizio è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di I grado.

Il giudizio di idoneità è formulato secondo i seguenti criteri:

PUNTO 1 - percorso scolastico dell'allievo nell'arco del triennio:

- E' il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza:
 - 1° anno 20%;
 - 2° anno 30%;
 - 3° anno 50 %;
- La media di tale voto se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore;
- Nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;
- Qualora un allievo si sia trasferito dall'estero in un anno scolastico successivo al primo il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:
 - La media REALE dei voti del secondo anno 30%
 - La media REALE dei voti del terzo anno 70%
- Qualora un allievo che si sia trasferito nel corso del terzo anno: la media ponderata comprende:
 - La media REALE dei voti del terzo anno 100%;
- Se l'alunno **nell'ultimo anno scolastico** presenta un numero di discipline non sufficienti **maggiore o uguale a tre**, la valutazione del triennio non sarà superiore a 6 decimi.
- Il consiglio di classe può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

PUNTO 2 - sviluppo di specifiche competenze

- a. **Si arrotonda per eccesso il numero ottenuto dalla media aritmetica** con decimale a partire da 0.3 se gli indicatori di **competenze in materia di cittadinanza e in area imprenditoriale** raggiungono il livello **AVANZATO** e se l'alunno presenta **competenze significative nello svolgimento di attività extrascolastiche**.

Ciò in considerazione dello sviluppo, nell'arco del triennio, di queste competenze considerate come un aspetto fondamentale del progetto formativo complessivamente predisposto dalla scuola per gli allievi.

La decisione dovrà essere presa all'unanimità.

N.B. per **attività extrascolastiche** si devono intendere le attività extracurricolari presenti nel PTOF.

Esiti del giudizio di idoneità

L'esito della valutazione è pubblicato nell'area documentale del Registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, con indicazione **"Ammesso"**, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero **"Non ammesso"**.

In caso di non ammissione all'esame, l'istituzione scolastica adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

I **voti espressi in decimi** rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.

Candidati esterni:

Sono ammessi all'Esame di stato del 1° ciclo i candidati esterni che:

- compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età;
- hanno conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
- hanno conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio;
- hanno presentato domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento; (i candidati con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, devono fornire, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato);
- hanno partecipato alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

Assenza del giudizio di ammissione all'Esame.

ESAME

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.L n. 62/2017, D.M n. 741/2017 e O. M. n. 64/2022.

Nota Informativa n. 4155 del 07 Febbraio 2023, riprendendo il DM 741/2017.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

COMMISSIONI D'ESAME

La **Commissione** dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è **composta da tutti i docenti dei Consigli delle classi terze**, compresi i docenti di sostegno, di strumento musicale e di religione cattolica **articolata in sottocommissioni** composte dai docenti dei singoli consigli delle classi terze (all'interno delle quali è individuato un docente coordinatore) ed è **presieduta dal Dirigente scolastico**. In caso di assenza o di impedimento il Dirigente scolastico le funzioni di Presidente della commissione vengono svolte da un docente collaboratore dello stesso DS individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

PROVE D'ESAME

L'esame di Stato è costituito da **tre prove scritte ed un colloquio**, valutati con valutazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

- a) **prova scritta di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) **prova scritta** relativa alle competenze **logico matematiche**;
- c) **prova scritta di lingue straniere** articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Il colloquio interdisciplinare è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio, nonché il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione." (DM. 741/2017, articolo 10)

MODALITA', CRITERI E VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

Il calendario delle prove - stabilito dal Dirigente scolastico in accordo con il Collegio docenti - viene comunicato con congruo anticipo alle famiglie. Per giuste e ben motivate ragioni, il Collegio docenti e/o la commissione esaminatrice potranno modificare il calendario delle prove, purché sia garantito il rispetto dei criteri generali stabiliti dalla normativa (D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998. Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore). Ai sensi della C.M. 32/2008 le prove scritte devono svolgersi in giorni diversi e la loro durata oraria è definita, in modo coordinato, dalla commissione esaminatrice di ciascuna scuola. L'articolazione e i contenuti delle prove scritte è stabilita dalla Nota Informativa n. 4155 del 07 Febbraio 2023

PROVA SCRITTA DI ITALIANO (DM 741/2017, articolo 7)

La prova è costituita da tre tracce scelte relativamente alle seguenti tipologie di testo:

- **testo narrativo o descrittivo** coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- **testo argomentativo**, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- **comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico** anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.

La commissione d'esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre nell'ambito di quelle previste dalla normativa e può definire le tracce tenendo conto delle indicazioni nazionali e anche delle situazioni specifiche dell'istituto.

Le tipologie di testo sono graduate per difficoltà.

La commissione predispone almeno tre terne di tracce: nel giorno in cui viene effettuata la prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati e all'interno delle tre tracce sorteggiate il candidato sceglie la prova da svolgere

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento **accerta**:

- la padronanza della lingua,
- la capacità di espressione personale,
- il corretto ed appropriato uso della lingua
- la coerente e organica esposizione del pensiero del candidato
- la capacità di comprendere le informazioni
- la capacità di sintesi e di rielaborazione

Per ciascuna delle tre tracce **si valutano**:

Correttezza formale:

- Correttezza ortografica

- Correttezza sintattica
- Correttezza lessicale

Organicità, chiarezza espositiva, qualità e quantità dei contenuti

- Competenza testuale
- Organicità
- Pertinenza dei contenuti
- Competenza lessicale
- Competenza testuale
- Pertinenza nel riferire argomenti e temi
- Qualità e quantità dei contenuti

Alla valutazione complessiva concorre anche la presentazione formale dell'elaborato.

I criteri di valutazione della prova vengono concordati da tutti i docenti di lettere della Commissione d'esame.

E' consentito l'uso del vocabolario.

Durata della prova: 4 ore

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME DI ITALIANO PER I CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per quanto riguarda gli alunni con DSA, questi sosterranno le stesse prove curricolari della classe con tempi più lunghi e con strumenti compensativi a disposizione (dizionario digitale e computer con correttore ortografico), sempre che il Consiglio di classe lo ritenga necessario e/o che gli alunni ne facciano richiesta.

Agli allievi con disabilità potrà essere somministrata, in base a quanto stabilito nel proprio P.E.I., al percorso pregresso e qualora lo si ritenesse necessario, una prova equipollente.

PROVA SCRITTA COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE (DM 741/2017, articolo 8)

La prova di Matematica è strutturata su:

- Problemi articolati su una o più richieste;
- Quesiti a risposta aperta.

Nel nostro istituto la prova è articolata su **quattro quesiti, tra loro indipendenti**, inerenti i seguenti nuclei tematici fondamentali:

- NUMERI
- SPAZIO E FIGURE
- RELAZIONI E FUNZIONI

I quesiti vertono sui seguenti ambiti di contenuto:

- Problemi di geometria piana e solida/ Equazioni
- Equazioni/Elementi di algebrico
- Studio di figure sul piano cartesiano
- Lettura, rappresentazione grafica e interpretazione di dati (con riferimento a tematiche di carattere scientifico/statistico/tecnologico)

La commissione predispose almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due tipologie previste: la traccia proposta ai candidati viene sorteggiata dalla commissione il giorno stesso della prova.

Attraverso i quesiti proposti si mira a **verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento:**

- individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti;
- individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni problematiche;
- conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro;
- leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica...) e saper passare dall'una all'altra.

Alla valutazione complessiva dell'elaborato concorre anche la sua presentazione formale: si tengono in debito conto l'ordine, l'indicazione corretta dei dati e delle figure geometriche, la precisione nella costruzione di grafici.

I quattro quesiti sono indipendenti tra loro. Ogni quesito è strutturato su più richieste, per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato sia in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito a garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.

E' ammesso l'uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi.

Durata della prova: 3 ore

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME DI MATEMATICA PER I CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Agli studenti con DSA vengono accordati tempi più lunghi per lo svolgimento della prova, strumenti compensativi e dispensativi (tabelle numeriche/calcolatrice, formulario di geometria piana e solida, schede promemoria di regole e definizioni, ingrandimento del testo).

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, se ritenuto necessario, una prova equipollente.

PROVE DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – FRANCESE) (DM 741/2017, articolo 9)

Gli alunni sosterranno la prova scritta di entrambe le lingue straniere (inglese e francese), nella stessa giornata. La prova sarà articolata in due sezioni distinte, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. Entrambe le sezioni accerteranno l'acquisizione di competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 per l'inglese e A1 per la seconda lingua del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo.

Nel nostro Istituto le tracce potranno prevedere una combinazione delle seguenti tipologie, scelte tra quelle indicate nell'art. 9 del D.M. 741/2017 e ponderate sui due livelli di riferimento:

- **questionario** di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta (secondo il livello di riferimento);
- **completamento di un testo** in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo (secondo il livello di riferimento);
- **lettera o email personale** su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana (secondo il livello di riferimento).

È consentito l'uso del dizionario bilingue.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle cinque tipologie previste: la traccia proposta ai candidati viene sorteggiata dalla commissione il giorno stesso della prova.

Ciascuna sezione sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e **sarà valutata in base ai seguenti criteri:**

- comprensione della domanda e pertinenza della risposta
- Comprensione del testo
- correttezza formale (ortografica, lessicale, grammaticale, morfo-sintattica)
- Produzione
- proprietà lessicali

Durata della prova: 4 ore (2 ore per ciascuna prova)

Prevista una pausa tra una prova e l'altra.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA PER ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO E CON DISABILITÀ

Conformemente alla legge dell'8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico", gli alunni che dovranno sostenere l'Esame di Stato potranno usufruire delle **misure dispensative e compensative** di cui hanno beneficiato durante il triennio, così come declinato nel Piano Didattico Personalizzato.

Nello specifico:

- **Tempi più lunghi** per l'esecuzione della prova (**15 minuti**);
- **Valutazione che privilegi il contenuto piuttosto che la forma;**
- **Vero/falso**

Per gli alunni che beneficiano della dispensa dalla lingua scritta, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

Per gli alunni che, in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico personalizzato, in sede di esame di Stato vengono predisposte **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Agli allievi con disabilità potranno essere somministrate, qualora lo si ritenga necessario e il PEI lo preveda, prove differenziate, sia per la prima che per la seconda lingua straniera, che potranno affrontare con l'ausilio degli strumenti compensativi dichiarati caso per caso e con l'eventuale supporto dell'insegnante di sostegno.

II COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (DM 741/2017, articolo 10)

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.

Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, **il colloquio** tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito **di Educazione Civica**.

Il colloquio d'esame non deve risolversi in un insieme di domande e risposte, deve, invece offrire l'opportunità di valutare nell'alunno le capacità di sapersi orientare nel tempo e nello spazio, di operare collegamenti e di palesare le conoscenze con osservazioni e valutazioni personali. In definitiva, il colloquio ha lo scopo di verificare nell'allievo il possesso del sapere unitario e delle capacità logiche ed espressive possedute ed il grado di maturazione raggiunto.

Il **coordinamento degli interventi** è affidato al **docente di lettere** che nei confronti del singolo allievo garantisce il rispetto dei tempi e un avvicendamento di tutte le materie armonizzando le domande poste al candidato da parte della commissione.

Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell'orale, in ogni singola fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: questo in virtù del fatto che il voto finale dell'orale viene deliberato dall'intera commissione di esame.

La prova orale si svolgerà in un'aula della scuola, dotata di LIM.

La **durata** del colloquio è di circa **30/35 minuti**.

Allo scopo di mettere il ragazzo nella condizione psicologica più favorevole, saranno previste due fasi distinte

Prima Parte: esposizione della Tematica

Durante la prima parte del colloquio, il candidato partirà dall'esposizione di una tematica frutto delle attività svolte nel triennio e in particolare nel terzo anno. Il candidato inizierà la discussione orale comunicando la tematica da lui scelta e la presenterà alla Commissione nella forma che gli sarà più congeniale.

Gli strumenti di presentazione potranno essere:

1. Presentazione in Power Point
2. Mappe concettuali, schemi, grafici

Il modo in cui sviluppare la tematica è a cura dell'allievo stesso che può decidere di toccare argomenti appartenenti anche solo ad alcune discipline curricolari.

Complessivamente la prima parte del colloquio orale max 15 minuti.

Seconda Parte: interrogazione curricolare da parte degli insegnanti

La seconda parte del colloquio è dedicata agli argomenti curricolari delle singole materie. In questa fase sono da privilegiare le materie per cui non è prevista la prova scritta d'esame (Arte e Immagine, Geografia, Musica, Scienze, Storia, Scienze motorie, Tecnologia). Gli insegnanti possono fare domande più specifiche per accertare le conoscenze e le competenze da raggiungere da parte del candidato. Non è esclusa la possibilità, da parte del candidato, di portare a sostegno dell'orale una raccolta di lavori svolti durante l'anno (ad es. il "book" di Arte, Tecnologia).

Per quanto concerne gli argomenti svolti, le linee didattiche seguite, le conoscenze e le competenze da raggiungere da parte dei candidati, si fa riferimento a quanto presentato da ogni singolo docente nel proprio piano di lavoro annuale e nella relazione finale del Consiglio di Classe.

La durata prevista per la seconda parte del colloquio è di circa 15 minuti.

Al termine della discussione, prima di congedare il candidato, l'insegnante coordinatore comunicherà l'esito numerico (il voto in decimi) delle prove scritte.

Nella valutazione del colloquio si terrà conto:

- Modalità di approccio al colloquio (sicurezza, emotività);
- Conoscenza degli argomenti trattati;
- Capacità di operare collegamenti tra gli argomenti oggetti del colloquio;
- Capacità di rielaborare i contenuti;
- Capacità di esprimere valutazioni personali;
- Proprietà di linguaggio

Per meglio valutare il livello di comprensione, le capacità di riflessione e di rielaborazione personale degli alunni è predisposta una griglia valutativa.

VOTAZIONE FINALE (DM 741/2017, articolo 13)

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo **un voto in decimi a ciascuna prova**, senza frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La **sottocommissione** determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la **commissione delibera il voto finale** per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

Attribuzione della lode

La Nota Informativa n. 4155 del 07 Febbraio 2023 indica i criteri di attribuzione della lode: "La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale".

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di attribuire la lode agli alunni che:

- 1.** hanno conseguito un voto di ammissione agli esami (prima dell'arrotondamento) di almeno **9,60 su 10**;
- 2.** sono stati ammessi con l'indicatore generale del comportamento (3^a anno): **OTTIMO**;
- 3.** hanno riportato nelle singole **prove scritte ed orali** di esame una valutazione di **10 su 10**.

Verificata l'idoneità del candidato rispetto ai **3 pre-requisiti**, la sottocommissione procede proponendo l'attribuzione della lode: in caso di **votazione unanime a favore** di tutta la Commissione si formalizza il voto finale: 10 e lode.

INDICAZIONI IN CASO DI ALUNNI NON LICENZIATI

È opportuno ricordare che:

- allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione;
- i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni;
- qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto;
- l'eventuale non licenziamento va votato a maggioranza dalla sottocommissione;
- nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non licenziamento;
- le famiglie degli alunni non licenziati devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe e l'ufficio di segreteria).

ESITO ESAMI

L'**esito dell'esame** è pubblicato all'albo è pubblicato nell'area documentale del Registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento con la dicitura "**Esame superato**" e il voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "**Esame non superato**" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE

CANDIDATI INTERNI

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la **certificazione delle competenze**, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

CANDIDATI ESTERNI

I candidati esterni non viene rilasciata Certificazione delle Competenze.
